Con il presente contributo si vuole stimolare la collaborazione di tutti i colleghi per fare chiarezza sulle modifiche introdotte nell'art. 19 del dlgs n. 165 del 2001 dalla legge n. 145. Infatti oltre ai commenti (che hanno il solo scopo di evidenzire le modifiche) si inseriranno i riferimenti alle decisioni ed ai pareri relativi alle questioni più rilevanti .

| Testo previgente alla legge n. 14 5 del 2002 | Testo con le modifiche previste dalla legge n. 145 del 2002 | Commenti e giurisprudenza |
|---|---|---------------------------|
| Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali. | Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali. | |
| 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. | 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. | |
| 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo. | 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. | |

| 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. | 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. | |
|--|--|--|
| 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. | 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 | |
| | 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 | |
| 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). | 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). | |
| | 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione | |

| | degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del | |
|---|--|--|
| | comma 5 del presente articolo, tengono conto delle | |
| | condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. | |
| | | |
| 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere | 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere | |
| conferiti con contratto a tempo determinato, e con le | conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 | |
| medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei | per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti | |
| dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 | alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per | |
| per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone | cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla | |
| di particolare e comprovata qualificazione professionale, che | seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal | |
| abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati | presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non | |
| o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per | può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui | |
| almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che | ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi | |
| abbiano conseguito una particolare specializzazione | di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali | |
| professionale, culturale e scientifica desumibile dalla | incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata | |
| formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni | qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in | |
| scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti | organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche | |
| dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle | o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio | |
| magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello | in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una | |
| Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una | particolare specializzazione professionale, culturale e | |
| indennità commisurata alla specifica qualificazione | scientifica desumibile dalla formazione universitaria e | |
| professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto | postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete | |
| e delle condizioni di mercato relative alle specifiche | esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni | |
| competenze professionali. Per il periodo di durata del | statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla | |
| contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono | dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della | |
| collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento | docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli | |
| dell'anzianità di servizio. | avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico | |
| den anzianna di servizio. | può essere integrato da una indennità commisurata alla | |
| | specifica qualificazione professionale, tenendo conto della | |
| | temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato | |
| | temporaneita dei rapporto e delle condizioni di mercato | |
| | relative alle specifiche competenze professionali. Per il | |
| | periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche | |
| | amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, | |
| | con riconoscimento dell'anzianità di servizio | |
| 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai | | |
| commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità | L PROGLEO | |
| dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i | ABROGATO | |
| risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, | | |
| disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione | | |
| consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, | | |
| comma 2. | | |
| 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al | 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 | |

| | <u></u> | |
|--|--|--|
| comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. | cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. | |
| 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. | 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. | |
| 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3. | 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali | |
| 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. | 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. | |
| 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. | 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. | |
| | 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. | |